

LA RIFORMA SPIEGATA  
Tutta la normativa in schede

5 PER MILLE

8

[www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it)

Il documento è l'ottavo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:  
“**Enti del Terzo settore**”, “**Impresa sociale**”,  
“**Ordinamento e vita associativa**”,  
“**Rendicontazione, trasparenza e controlli**”,  
“**Volontariato e rapporto di lavoro**”, “**Regime fiscale**”,  
“**Donazioni e raccolte fondi**”, “**5 per mille**”,  
“**Rapporto con la pubblica amministrazione**”,  
“**Promozione e sostegno del Terzo settore**”, “**Servizio civile universale**”,  
“**Centri di servizio per il volontariato**”.

A cura di (in ordine alfabetico):  
Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Licio Palazzini, Fabio Lenzi

AGGIORNATO A OTTOBRE 2021



## 5 PER MILLE



Novità anche per una delle più classiche forme di donazione per il non profit, il 5 per mille, a cui il legislatore ha dedicato un apposito decreto.

Se finora vi potevano accedere diverse tipologie di enti non profit anche non esercitanti attività di interesse generale, la nuova normativa permette di destinare il 5 per mille **solo agli enti del Terzo settore**, oltre che a Comuni, enti di ricerca scientifica o sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche.

Rispetto al passato, gli enti iscritti nell'elenco permanente non dovranno rinnovare la procedura ogni anno nel caso in cui cambi il legale rappresentante.

Tra le principali novità, **l'accelerazione nei tempi di erogazione delle risorse** che seguiranno le stesse modalità oggi previste per il 2 per mille ai partiti e l'elevazione della soglia minima a 100 euro sotto la quale le risorse non vengono erogate.

Cambiano anche alcuni **criteri di rendicontazione**.



# Sommario

I DESTINATARI E L'ISCRIZIONE .....	5
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE .....	9

## I destinatari e l'iscrizione



### COS'È

È una modalità che permette ai contribuenti di devolvere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille dell'imposta Irpef a enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

Il decreto legislativo 111 del 2017 ha operato una riforma dell'istituto del 5 per mille, la cui disciplina è stata poi completata dal decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020.



### CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria Irpef per le seguenti finalità:

- sostegno degli **enti del Terzo settore (Ets)**, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La destinazione della quota di 5 per mille agli Ets ha validità a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del **registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**. Fino a quel momento la quota del contributo continua a essere destinata al sostegno degli "enti del volontariato", categoria che comprende:

- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali;
- le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno, Onlus parziali ai sensi dell'art.10, c.9 del dlgs 460/1997;
- le Onlus, iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus;

- le organizzazioni non governative (Ong) già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 ed iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse;
- le associazioni riconosciute e le fondazioni che operano nei settori di attività delle Onlus (elencati nel dlgs. 460/1997, all'art.10, c.1, lettera a);
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991;
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese, Onlus parziali ai sensi dell'art.10, c.9 del dlgs 460/1997.

Resta inoltre possibile la destinazione del contributo per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, e per il sostegno agli enti gestori delle aree protette.



## COME FUNZIONA

### ACCREDITAMENTO

Per essere **accreditati** al riparto del contributo del 5 per mille, gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Il riferimento è, in particolare, al:

- ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per gli enti del Terzo settore (quando sarà operativo il Runts);
- ministero dell'Università e della ricerca, per gli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- ministero della Salute, per gli enti della ricerca sanitaria;
- Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
- Agenzia delle entrate, per gli enti del volontariato, destinatari del contributo in sostituzione degli Ets fino all'operatività del Runts.

I Comuni sono esentati dall'accreditamento.

Riguardo i tempi e la validità dell'accreditamento, sono previsti differenti modalità e termini di accreditamento per i vari enti interessati.

In ogni caso, **entro il 10 aprile di ogni anno** le amministrazioni competenti per ogni categoria ammessa al finanziamento redigono **l'elenco degli enti iscritti che hanno fatto richiesta di accreditamento**, elenco da pubblicare sul relativo sito web entro il successivo 20 aprile. **Fino al 30 aprile è possibile chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.**

L'elenco aggiornato è reso pubblico **entro il 10 maggio**. L'accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente: in altre parole, se l'ente mantiene i requisiti per l'accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi.

A quest'ultimo proposito, **entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, puntualmente aggiornato.** Il rappresentante legale dell'ente beneficiario ha 30 giorni di tempo per comunicare all'amministrazione competente eventuali variazioni o richieste di cancellazione.

La pubblicazione dell'elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti **entro il 31 dicembre** di ogni anno, ed è poi trasmesso all'Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.

## EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Agli enti che si sono correttamente accreditati e che sono quindi iscritti negli elenchi 5 per mille spetta la quota loro destinata in base alle scelte dei contribuenti.

La nuova normativa prevede una significativa **accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse.**



## COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Nella disciplina vigente prima dell'intervento della riforma del Terzo settore i soggetti destinatari del contributo erano individuati tra gli enti deputati al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti e delle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) dlgs. n. 460/1997. La formulazione attualmente vigente menziona invece gli enti del Terzo settore.

Rispetto alla disciplina previgente, per gli enti che sono iscritti nell'elenco permanente (pubblicato da ciascuna amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno) non è obbligatorio inviare una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.



## REGIME TRANSITORIO

Gli Ets si potranno iscrivere al 5 per mille a partire dall'esercizio successivo a quello di operatività del Runts; fino a quel momento la quota di 5 per mille del contributo continua a essere destinata al sostegno degli enti del volontariato.



## NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 “Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”



## ABROGAZIONI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, “Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”



## ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel dpcm 23 luglio 2020 sono entrate immediatamente in vigore, risultando perciò applicabili al 5 per mille 2021.



## Erogazione del contributo e rendicontazione



### COS'È

Agli enti che si sono correttamente accreditati e che sono quindi **iscritti negli elenchi 5 per mille** spetta la quota loro destinata in base alle scelte espresse dai contribuenti.

Più precisamente, ad essi spetta:

- la quota del cinque per mille loro direttamente destinata dai contribuenti (i quali, oltre ad aver apposto la firma, hanno anche indicato il codice fiscale degli enti beneficiari);
- la quota che è loro assegnata in modo indiretto, e che proviene dalle scelte dei contribuenti che hanno apposto la firma per una delle finalità (ad esempio, “sostegno degli enti del Terzo settore”, “finanziamento degli enti della ricerca sanitaria”, ecc.) senza però indicare alcun codice fiscale o indicandone uno errato o riferibile ad un soggetto non accreditato. Tali somme vengono ripartite, nell’ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.

Le quote il cui importo è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all’ente e sono ripartite l’anno successivo all’interno della medesima finalità con le modalità indicate qui sopra (lettera b).



### COME FUNZIONA

La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti **entro il 31 dicembre** di ogni anno, ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.

### EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 ha introdotto una significativa accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse.

In particolare, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al ministero dell’Economia e delle finanze i dati occorrenti a

stabilire, sulla base degli incassi relativi all'Irpef per il periodo d'imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro Irpef.

Tali importi sono ripartiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate all'erogazione sulla base dei dati già comunicati dall'Agenzia delle entrate.

Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi appositamente predisposti dall'Agenzia delle entrate.

Esemplificando: nel caso dei redditi percepiti dai cittadini nel 2020, e pertanto denunciati nel 2021, l'ente che partecipa alla ricezione del 5 per mille 2021 deve comunicare il proprio Iban entro il 30 settembre 2022 e l'amministrazione competente dovrà effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2022.

## OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Le novità introdotte dalla nuova normativa riguardano anche gli obblighi di rendicontazione per gli enti percettori del 5 per mille.

In particolare, **tutti i beneficiari destinatari delle quote di 5 per mille redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto**, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

I beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille.

**Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro** devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all'amministrazione competente all'erogazione delle somme, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto. Tali enti sono anche i soli che hanno l'obbligo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni (ciò è stato chiarito con il Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021, il quale ha disposto le nuove linee guida e modulistica per la rendicontazione del 5 per mille destinato agli enti del Terzo settore).

Nel caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito degli importi percepiti, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata

pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni, e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo erogato. In caso invece di omessa compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa, così come in caso di omesso invio degli stessi (per gli enti che ne sono obbligati), l'amministrazione competente procede al recupero delle somme erogate.

Con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come il 5 per mille non sia da considerare un "contributo pubblico" ai sensi della legge 124 del 2017, e quindi le somme percepite a tale titolo dagli enti non rientrino nel "plafond" dei 10.000 euro annuali, al superamento dei quali scatta l'obbligo di pubblicazione sul sito internet o sui portali digitali dell'ente.

## OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI

Le amministrazioni erogatrici sono tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo. Le stesse amministrazioni pubblicano inoltre in un'apposita sezione del proprio sito web il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.



## COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020 è intervenuto disciplinando, nello specifico, i tempi e le modalità di erogazione del contributo e, quindi, anche gli obblighi di rendicontazione sopra descritti.

Le due principali modifiche introdotte dal dpcm del 23 luglio 2020 attengono inoltre:

- all'accelerazione nei tempi di erogazione delle risorse secondo la stessa modalità oggi prevista per il 2 per mille ai partiti;
- all'elevazione della soglia minima a 100 euro sotto la quale le risorse non vengono erogate.



## NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 "Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi"

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4344 del 19 maggio 2020 “Contributo del 5 per mille. Articolo 35, commi 3 e 3-bis del dl 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27”

Legge 124 del 2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 “Adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, dei modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille”

Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 “Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità”



## ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel dpcm del 23 luglio 2020 sono entrate immediatamente in vigore, risultando perciò applicabili al 5 per mille 2021.



Per ulteriori dettagli  
[www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it)

UN PROGETTO DI

